

Nuova direttiva *Copyright* e filtraggio dei contenuti protetti: il gioco di sponda della Corte in *Polonia c. Parlamento e Consiglio*

Federico Ferri (Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna) – 22 giugno 2022

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'essenza del problema di fondo. – 3. La sentenza della Corte. – 4. Note a margine della pronuncia.

1. Con [sentenza del 26 aprile 2022](#), la Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi in Grande sezione, ha rigettato il ricorso *ex art.* 263 TFUE che la Polonia aveva esperito contro Parlamento europeo e Consiglio per ottenere l'annullamento parziale o totale dell'art. 17 della [direttiva \(UE\) 2019/790](#).

La decisione era molto attesa, dal momento che la Corte doveva pronunciarsi su un atto legislativo decisamente strategico per l'evoluzione del mercato interno. La direttiva (UE) 2019/790 ha aggiornato il quadro normativo, a tratti frammentato e ormai troppo risalente, in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Essa è stata pensata per rispondere all'esigenza di adattare il diritto UE in materia di *copyright* ad un contesto operativo che con il passare del tempo era mutato profondamente e che oggi presuppone continue interazioni tra diversi centri di interesse in un ambiente digitale.

Data l'urgenza del cambiamento, la riforma del *copyright* è stata collocata tra le priorità della [Strategia sul mercato unico digitale](#) che la Commissione Juncker ha lanciato nel 2015 e che la Commissione von der Leyen ha ripreso e completato, al fine di avvicinare gli obiettivi relativi alla transizione digitale. Non a caso, la direttiva (UE) 2019/790 è stata rinominata direttiva "sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale". Con questa direttiva, tra l'altro, sono state modificate la [direttiva 2001/29/CE](#) sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ("direttiva Infosoc"), nonché la [direttiva 96/9/CE](#), concernente la tutela giuridica delle banche di dati.

Come immaginabile sin dall'inizio, i lavori preparatori della nuova direttiva sul *copyright* hanno risentito di tensioni generate dagli intrecci tra i tanti interessi confliggenti: assicurare ai titolari di diritti esclusivi un livello adeguato di remunerazione e di protezione delle loro opere, evitare che i colossi della tecnologia releghino ai margini molti operatori di dimensioni più

piccole, rendere disponibili i contenuti creativi a beneficio della collettività. La [pressione esercitata da lobbies e portatori di interessi](#) (piattaforme, associazioni di categoria, società di gestione collettiva dei diritti d'autore, industrie creative, editori, rappresentanti degli utenti di Internet, ecc.) è stata molto forte e ha avuto un notevole impatto sull'azione delle istituzioni coinvolte nella procedura legislativa. Basti ricordare che [nell'estate 2018 il Parlamento europeo aveva respinto l'avvio dei negoziati con il Consiglio](#) sulla proposta della direttiva da adottare e che anche all'interno dello stesso Parlamento europeo sono stati seguiti indirizzi sensibilmente diversi nel corso dell'*iter*, come dimostrano le differenze di orientamento manifestate dai due relatori che si sono succeduti nell'esame dell'atto (cfr. il progetto [Comodini Cuchia](#) e la relazione [Voss](#))

Stanti queste premesse, non stupisce che il testo finale della direttiva si sia rivelato l'esito di un compromesso forzato e che alcune sue disposizioni abbiano suscitato reazioni accese da più parti.

2. Tra le disposizioni più dibattute vi è senza dubbio l'art. 17, portato all'attenzione della Corte nella causa in commento.

L'art. 17, par. 1, impone agli Stati membri di disporre limiti all'attività dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* (c.d. OCSSPs). Ai sensi dell'art. 2, punto 6, della direttiva, gli OCSSPs sono “prestatori di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro”. Dunque, ci si riferisce a una categoria ristretta di operatori, verosimilmente di grandi dimensioni.

I limiti cui allude l'art. 17, par. 1, riguardano l'uso di contenuti protetti da diritto d'autore o diritti connessi. Il riferimento va pertanto al divieto di comunicare o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali, poiché ciò costituisce un diritto esclusivo in forza dell'art. 3 della direttiva Infosoc. In pratica, gli OCSSPs possono utilizzare tali contenuti solo previa autorizzazione dei titolari dei diritti di privativa su di essi, autorizzazione che di norma avviene attraverso apposita licenza. In mancanza, l'OCSSP realizzerebbe un'illecita attività di comunicazione al pubblico rispetto alla quale, stando all'art. 17, par. 3, della direttiva (UE) 2019/790, non potrebbe operare a suo favore il principio del *safe harbour* (approdo sicuro) sancito dall'art. 14 della [direttiva 2000/31/CE](#), conosciuta come “direttiva *e-commerce*”. Si specifica che, in base a tale meccanismo di tutela, da tempo elevatosi a pilastro della regolamentazione transfrontaliera delle attività di commercio *online*, il prestatore non risponde delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio in due ipotesi: se non era conoscenza dell'illiceità dell'attività o dell'informazione, oppure laddove, non appena avuto notizia del fatto che le informazioni memorizzate erano effettivamente illecite, abbia agito immediatamente per rimuoverle o per disabilitarne l'accesso.

A dire il vero, il legislatore dell'Unione ha previsto una serie di condizioni cumulative per garantire agli OCSSPs l'esonero da responsabilità per la condotta di cui sopra. L'art. 17, par. 4, stabilisce che ciò avviene se l'interessato: a) ha compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione; b) ha compiuto i massimi sforzi per assicurare, nel rispetto di elevati standard di diligenza professionale di settore, che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; c) ha agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere le opere e ha compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.

In aggiunta, nei paragrafi successivi al quarto, l'art. 17 dispone determinati temperamenti: ad esempio, introduce precisazioni in merito all'opportunità di rispettare il principio di proporzionalità (par. 5) e di negare la sussistenza di qualsivoglia obbligo generale di sorveglianza (par. 8); prevede condizioni meno gravose per alcuni nuovi OCSSPs (par. 6); elenca eccezioni obbligatorie al divieto di comunicazione al pubblico (par. 7); impone l'obbligo, per gli Stati membri, di istituire un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace per gli OCSSPs (par. 9).

Con l'art. 17 della direttiva (UE) 2019/790 si è avuto, insomma, il passaggio da una disposizione unilateralmente destinata a curare gli interessi dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi (si veda la rigida formulazione dell'art. 13 della [proposta pubblicata dalla Commissione nel 2016](#)) a un sistema più complesso e teso alla ricerca di un equilibrio multifocale.

Tuttavia, i miglioramenti registrati sono apparsi alquanto tenui, al punto che un numero davvero ragguardevole di studiosi ha manifestato il proprio dissenso verso l'introduzione di questo controverso sistema di controllo (per citare solo pochi dei numerosissimi Autori che si sono esposti in tal senso, si vedano C. ANGELOPOULOS, J. P. QUINTAIS, [Fixing Copyright Reform. A Better Solution to Online Infringement](#), in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, n. 2, 2019; G. M. RUOTOLO, *A Season in the Abyss. Il nuovo copyright UE tra libertà di informazione, diritti fondamentali e mercato unico digitale*, in *Il diritto dell'Unione europea*, n. 2, 2019, p. 367 ss.; European Copyright Society, [Comment of the European Copyright Society Selected Aspects of Implementing Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market into National Law](#), in *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, n. 2, 2020; S. DUSOLLIER, *The 2019 Directive on Copyright in the Digital Single Market: Some Progress, a Few Bad Choices, and an Overall Failed Ambition*, in *Common Market Law Review*, n. 4, 2020, p. 979 ss.; C. GEIGER, G. FROSIO, E. IZYUMENKO, *Intermediary Liability and Fundamental Rights*, in G. FROSIO (ed.), *Oxford Handbook of Online Intermediary Liability*, Oxford, 2020, p. 132 ss.; F. FERRI, [The Dark Side\(s\) of the EU Directive on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market](#), in *China-EU Law Journal*, 2021, p. 21 ss.).

Questa ricca dottrina ha argomentato, tra le altre cose, che l'art. 17 della direttiva faciliterebbe notevolmente l'ascesa di pratiche di *overblocking*. La disposizione è stata criticata sotto molteplici profili: l'ambiguità di più precetti in essa contenuti, l'apparente contraddittorietà rispetto al divieto di sorveglianza generale stabilito dall'art. 15 della direttiva *e-commerce* e ribadito dalle sentenze [Scarlet](#) e [Netlog](#) degli anni 2011 e 2012, nonché l'impatto negativo sulla libertà (fondamentale) di espressione ed informazione, anche in relazione alla giurisprudenza di Lussemburgo e Strasburgo a presidio, rispettivamente, dell'art. 11 della [Carta dei diritti fondamentali](#) e dell'art. 10 della CEDU.

Proprio quest'ultima argomentazione è al centro dell'azione di annullamento presentata dalla Polonia. Per lo Stato ricorrente, è evidente che gli OCSSPs in concreto non potrebbero beneficiare dell'esonero di responsabilità derivante dalle condizioni dell'art. 17, par. 4, della direttiva 2019/790, perché non riuscirebbero mai ad ottenere un numero così alto di autorizzazioni in virtù dell'elevata mole delle informazioni trattate; l'unica soluzione sarebbe mettere in campo strumenti informatici di filtraggio preventivo e automatico dei contenuti protetti. L'art. 17 della direttiva, soprattutto al par. 4, sarebbe pertanto contrario all'art. 11 della Carta.

Come può facilmente intuirsi, la soluzione del nodo giuridico prospettato alla Corte ha richiesto un'opera di bilanciamento tra diritti fondamentali che assorbono più interessi contrastanti.

3. Seguendo in buona parte le [conclusioni dell'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe](#), la Corte ha scrutinato l'intero art. 17 della direttiva (UE) 2019/790, confermandone la validità.

Tre sono le premesse del ragionamento della Grande sezione, che possono essere sintetizzate come segue. La prima è che lo specifico meccanismo di responsabilità gravante sugli OCSSPs è più penalizzante se paragonato al sistema precedentemente applicabile (eretto sull'art. 3 della direttiva 2001/29/CE e sull'art. 14 della direttiva 2000/31/CE), se non altro perché ora vigono anche obblighi stringenti *pro futuro*. La seconda è che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 10 CEDU, la libertà di espressione ed informazione ha, nell'ordinamento sovranazionale, una portata considerevole e un contenuto ampio, che naturalmente abbracciano la possibilità per gli individui di esprimersi su Internet. La terza è che il regime prefigurato dall'art. 17, par. 4, della nuova direttiva sul *copyright* si traduce in una limitazione della libertà di espressione ed informazione salvaguardata dall'art. 11 della Carta: la Corte conferma, in particolare, la tesi che sostiene che il controllo preventivo richiesto dal legislatore dell'Unione agli OCSSPs spesso potrebbe essere soddisfatto solo utilizzando strumenti automatici di riconoscimento e filtraggio, suscettibili di aumentare il rischio di blocco di contenuti leciti.

Poiché anche la tutela dei titolari di diritti d'autore e di diritti connessi, che costituisce l'obiettivo principale dell'art. 17 della direttiva, è a sua volta garantita da una disposizione della Carta (segnatamente dall'art. 17, par. 2),

la Corte ha impostato un bilanciamento tra diritti fondamentali confliggenti per comprendere se la limitazione alla libertà di espressione ed informazione fosse ammissibile.

Il fulcro della pronuncia si rinviene nell'attuazione che essa dà dell'art. 52, par. 1, della Carta. Questa disposizione, come noto, prescrive che eventuali restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali debbano essere considerate legittime solo se sono previste dalla legge, rispettano il contenuto essenziale del diritto intaccato e sono state realizzate nel rispetto del principio di proporzionalità (declinato in prima battuta nel giudizio di necessità ed effettività rispetto al fine perseguito).

Ora, la misura vagliata dalla Corte è stata giudicata anzitutto in linea con il requisito della legalità, giacché quest'ultimo non deve essere interpretato in modo da esigere che la limitazione sia formulata in termini particolarmente chiari.

Anche il requisito del rispetto del contenuto essenziale del diritto potenzialmente leso non è stato messo in discussione dalla Corte. Questo perché gli effetti astrattamente "esplosivi" delle incombenze discendenti dall'art. 17, par. 4, della direttiva del 2019 sarebbero scongiurati dagli accorgimenti introdotti ai successivi parr. 7 e 9, che includono incisi dai quali si desume l'esigenza di difendere la libertà di espressione ed informazione degli utenti degli OCSSPs.

Quanto, infine, al requisito della proporzionalità, la Corte anticipa che il giusto equilibrio, da ricercare per raggiungere il fine dell'art. 17 della direttiva, sottintende una compressione fisiologica della libertà di espressione ed informazione. Al di là di ciò, il meccanismo sindacato è necessario e idoneo ad offrire ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi il grado di tutela ricercato da Parlamento europeo e Consiglio. Per il resto, i giudici hanno ritenuto che i parr. 5-10 della direttiva consentirebbero, tramite clausole in grado di operare *ex ante* o *ex post*, di impedire che l'art. 11 della Carta venga sacrificato su base regolare nel conflitto in essere.

In conclusione, la sentenza suggerisce che l'art. 17 della direttiva non presenta lacune strutturali. Il problema, semmai, può riguardare la sua attuazione da parte degli Stati membri, atteso che alle autorità nazionali competerebbe l'obbligo di dare esecuzione al diritto derivato UE senza perdere di vista la scrupolosa osservanza della Carta.

4. Cosa lascia questa sentenza? E come leggere l'esito del giudizio e la linea argomentativa elaborata dai giudici di Lussemburgo per orientare il bilanciamento tra diritti fondamentali? Certamente, non sono poche le riflessioni stimulate dalla decisione di un caso che funge da tassello aggiuntivo per l'evoluzione del "costituzionalismo digitale" (C. GEIGER, B. J. JÜTTE, [*Digital Constitutionalism and Copyright Reform: Securing Access through Fundamental Rights in the Online World*](#), in *DIGI-CON*, 2022; sul tema v. *amplius* O. POLLICINO, *Judicial Protection of Fundamental Rights on the Internet: A Road Towards Digital Constitutionalism?*, Oxford, 2021).

Nonostante le numerose voci levatesi contro l'art. 17 della direttiva (UE) 2019/790 e le opinioni a sostegno dell'accoglimento del ricorso della Polonia (*ex multis*, J. REDA, J. SELINGER, M. SERVATIUS, [Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market: a Fundamental Rights Assessment](#), 16 novembre 2020; C. GEIGER, B. J. JÜTTE, [Platform Liability Under Art. 17 of the Copyright in the Digital Single Market Directive, Automated Filtering and Fundamental Rights: An Impossible Match](#), in *GRUR International*, n. 6, 2021, p. 543), la scelta della Corte di preservare lo *status quo* era per certi versi prevedibile, e ci si sente di affermare che una simile presa di posizione non sia da censurare. Ciò sebbene la giurisprudenza UE sul bilanciamento tra diritti fondamentali in ambito digitale esibisca “casi di scuola” di declaratorie di invalidità totale o parziale di atti di diritto derivato per contrasto con la Carta, e addirittura per violazione del contenuto essenziale della fattispecie protetta (si rammentano le celebri sentenze [Digital Rights Ireland](#) del 2014 e [Schrems](#) del 2015, rese in esito a rinvii pregiudiziali di validità).

Con riguardo all'art. 17 della direttiva (UE) 2019/790, Parlamento europeo e Consiglio hanno espressamente attribuito la priorità all'obiettivo di tutelare la proprietà intellettuale. Nel farlo, si sono serviti di quel margine di discrezionalità di cui tipicamente dispongono quando intervengono in settori ove la loro azione implica il compimento di scelte di natura politica, economica e sociale, previo espletamento di valutazioni e accertamenti complessi (in conformità a sentenze quali [Regno Unito c. Parlamento europeo e Consiglio](#), [Germania contro Parlamento europeo e Consiglio](#), [Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio](#), [Slovacchia e Ungheria c. Consiglio](#)). Guardando la questione da un'angolazione di diritto primario dell'Unione, nella direttiva gli equilibri tra prerogative distinte sono stati calibrati mantenendo in una posizione privilegiata l'art. 17, par. 2, della Carta.

La Grande sezione si è quindi mossa in uno scenario parzialmente diverso da quello che faceva da sfondo ad un numero ingente di sentenze di bilanciamento tra diritti fondamentali nel digitale da essa rese anni addietro. Per molto tempo, infatti, la Corte ha dovuto sforzarsi di sopperire alle carenze di atti legislativi che postulavano un equilibrio non più confacente alle caratteristiche progressivamente assunte dai prestatori intermediari. Eppure, malgrado la ricerca di un giusto equilibrio di massima, eventuali conflitti tra diritti fondamentali erano stati tendenzialmente risolti in senso favorevole alla tutela della proprietà intellettuale, a scapito della libertà di espressione ed informazione o alla libertà di impresa.

Sul piano metodologico, poi, la sentenza ha il pregio di completare i passaggi dettati dall'art. 52, par. 1, della Carta per comporre il conflitto tra diritti fondamentali in antitesi (per un'analisi su questa disposizione, v. F. FERRARO, N. LAZZERINI, *Art. 52. Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*, Milano, 2017, p. 1062 ss.). La circostanza merita di essere sottolineata perché in precedenza – specie quando il parametro normativo di riferimento era costituito da direttive che difficilmente potevano

ricevere una congrua applicazione in uno spazio giuridico sempre più digitalizzato – la Corte era solita fondare il bilanciamento tra diritti fondamentali su ragionamenti abbastanza involuti: raramente venivano esauriti i *test* relativi al contenuto essenziale dei diritti fondamentali esposti e della proporzionalità in senso lato e stretto, con conseguenze astrattamente pregiudizievoli per l’attuazione e l’uniformità del diritto UE (F. FERRI, *Il bilanciamento dei diritti fondamentali nel mercato unico digitale*, Torino, 2022, spec. cap. IV).

A prima vista, si potrebbe sostenere che l’approccio della Corte sia pedissequo, poiché di fatto la sentenza pare limitarsi a certificare l’attitudine dei “contrappesi” dell’art. 17 della direttiva a contenere i rischi insiti nel meccanismo contestato dalla Polonia. In realtà, la Corte è riuscita ad innalzare una barriera tutto sommato robusta che, nonostante l’impostazione evidentemente sbilanciata dell’art. 17 della direttiva (UE) 2019/790, dovrebbe favorire la resistenza dei diritti degli utenti. Detto altrimenti, la sentenza valorizza l’obbligo di schermare la libertà di espressione ed informazione dal pericolo di eccessive restrizioni.

Allo scopo, non sfugge innanzitutto che la Corte si è premurata di creare un *trait d’union* tra la nuova direttiva sul *copyright* e l’interpretazione garantista sostenuta nella sentenza [Youtube e Cyando](#) dell’anno precedente (che verteva sulle direttive Infosoc ed *e-commerce*). È vero che il corollario estratto da tale ultima decisione, per cui le piattaforme *online* commettono violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi solo se consapevolmente e direttamente coinvolte nelle condotte attive di terzi, non si estende di per sé allo specifico regime di responsabilità dei soli OCSSPs aggiunto dall’art. 17 della direttiva (UE) 2019/790. Tuttavia, la sentenza in commento si riferisce espressamente a quei passaggi di *Youtube e Cyando* che enfatizzano la “particolare importanza di Internet per la libertà di espressione e d’informazione”, ai fini dell’art. 11 della Carta.

Oltretutto, la Grande sezione ha fatto leva sul par. 7 dell’art. 17 della direttiva (UE) 2019/790, che rimarca la necessità di impedire la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti che non violino il diritto d’autore o i diritti connessi. La conclusione raggiunta è che mentre il contestato art. 17, par. 4, garantisce i diritti di privativa, prescrivendo un obbligo di mezzi (compiere i “massimi sforzi”), l’obbligo *ex art. 17, par. 7*, teso a proteggere la libertà di espressione ed informazione, è di risultato. Sostanzialmente, l’art. 17 della nuova direttiva *copyright* è stato interpretato in un’ottica di maggiore tutela per la collettività, tant’è vero che in dottrina si è parlato di obblighi di “strict application” delle garanzie della direttiva riconducibili all’art. 11 della Carta (J. P. QUINTAIS, [Article 17 survives, but freedom of expression safeguards are key: C-401/19 – Poland v Parliament and Council](#), in *Kluwer Copyright Blog*, 26 April 2022). Dalla lettura offerta dalla Corte (e dall’Avvocato generale) si ricava la sussistenza di una sorta di gerarchia tra criteri intrinseci all’art. 17; e detta gerarchia, in ultima analisi, incrementa il livello di protezione dei diritti degli utenti.

Così facendo, la Corte ha anche integrato il legame tra diritti fondamentali ed eccezioni alla tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi che emergeva da recenti sentenze di rilievo per il tema discusso, attinenti però alla direttiva Infosoc ([Funke Medien](#), [Pelham](#) e [Spiegel online](#): su di esse v. C. SGANGA, *A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copyright versus Fundamental Rights before the CJEU from Promusicae to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online*, in *European Intellectual Property Review*, 2019, p. 683 ss.). Per altro verso, l'argomentazione della Corte appare complessivamente più incisiva della teoria del "fair balance" tra diritti fondamentali coniata con la sentenza [Promusicae](#), punto di avvio di una stagione nella quale il bilanciamento era stato a lungo affidato quasi *in toto* al giudice nazionale secondo un approccio definito "deferente" (che peraltro ha prestato il fianco a critiche: per tutti, L. C. UBERTAZZI, *Proprietà intellettuale e privacy*, in ID. (a cura di), *Il regolamento Agcom sul diritto d'autore*, Torino, 2014, pp. 56 e 57).

La Corte ha poi avvertito che il regime istituito per limitare il potere degli OCSSPs non pregiudica "un qualsiasi esame", in una fase successiva, circa le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2019/790 o delle misure introdotte da tali fornitori per conformarsi ai nuovi obblighi. Il messaggio è chiaro. Con un "gioco di sponda" la Corte ha lasciato intatta una disposizione potenzialmente lesiva della libertà di espressione ed informazione, ne ha (ri)tratteggiato la cornice di bilanciamento e ha ceduto l'onere della predisposizione degli schemi dettagliati di composizione dei conflitti ai livelli nazionali. Ma, appunto, le nuove normative interne dovranno essere strutturate di modo da consentire all'art. 11 della Carta di spiegare i propri effetti mediante la direttiva (v. anche C. GEIGER, B. J. JÜTTE, *Op-Ed: The Future of Content Moderation in the EU after the Court of Justice's Ruling upholding the Validity of Article 17 CDSM Directive (Case C-401/19)*, in *eulawlive.com*, 23 May 2022), in armonia con l'interpretazione promossa dalla Corte nella sentenza che si sta analizzando.

Da ultimo, è opportuno specificare che la Corte non ha elencato criteri puntuali per aiutare le autorità nazionali competenti a non alterare l'equilibrio imposto. Diversamente, l'AG Saugmandsgaard Øe aveva promosso un'interpretazione più articolata dei vaghi precetti della direttiva, soprattutto nel tentativo di chiarire fino a che punto sarebbe stato possibile esigere il filtraggio ad opera degli OCSSPs. L'AG aveva ricavato indirettamente dall'art. 17 l'obbligo di procedere solo a blocchi mirati per contraffazioni di immediata evidenza ("manifeste"), cosa che si verificherebbe per contenuti "identici" o "equivalenti" alle opere e agli altri materiali protetti identificati dai titolari dei diritti. Il silenzio della Corte sul punto è forse l'elemento di maggiore debolezza della sentenza. In particolare, non si può fare a meno di constatare che la decisione dei giudici non accenna agli "[Orientamenti relativi all'articolo 17 della direttiva 2019/790/UE sul diritto d'autore nel mercato unico digitale](#)", che la Commissione ha adottato nel giugno 2021 e ai quali l'AG ha attinto per elaborare la propria tesi.

In definitiva, la sensazione è che la sentenza *Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio* sia solo il primo atto di una saga giurisprudenziale sul bilanciamento tra diritti fondamentali nell'implementazione dell'art. 17 della direttiva (UE) 2019/790. A conferma di quanto si sostiene, è sufficiente evidenziare che la trasposizione della direttiva è avvenuta in più di uno Stato membro quando ancora non erano disponibili i predetti orientamenti della Commissione. Merita altresì di essere riportata l'opinione di quegli Autori che, all'indomani della pronuncia, hanno affermato che in vari Stati membri – inclusa l'Italia – le normative di attuazione dell'art. 17 della direttiva stridrebbero con la sentenza della Corte. Significativamente, la criticità sarebbe data dalla riproduzione testuale dell'art. 17 nel diritto interno, dunque in assenza di ulteriori indicazioni per prevenire indebiti fenomeni di *(over)blocking* preventivo (F. REDA, [CJEU Upholds Article 17, but not in the Form \(Most\) Member States Imagined](#), in *Kluwer Copyright Blog*, 28 April 2022).

È logico dunque attendersi che la questione di fondo, in parte indirizzata dalla Corte con prime traiettorie di carattere “costituzionale”, rimbalzi nuovamente dalla sponda degli ordinamenti interni a quella dell'ordinamento sovranazionale attraverso la proposizione, da parte delle corti nazionali, di rinvii pregiudiziali di interpretazione.